

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2464

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto con il **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

e col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1997

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativamente all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Accordo di Bruxelles del 1995, con atto finale, protocollo e dichiarazioni	»	5
Accordo di Lisbona del 1997	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha firmato l'Accordo di Schengen del 1985 e la Convenzione di applicazione del 1990 nel novembre 1990 e l'autorizzazione alla ratifica è stata concessa dal Parlamento con legge 30 settembre 1993, n. 388.

L'Austria ha da parte sua aderito agli Accordi di Schengen nel 1995. La adesione, in base al disposto della Convenzione suindicata, è avvenuta mediante accordo tra i singoli Stati Parte e la Repubblica d'Austria.

Al fine di perfezionare l'adesione dell'Austria si sottopone quindi al Parlamento per la ratifica l'Accordo di adesione di quello Stato.

Nel contempo, si sottopone alla ratifica anche l'Accordo italo - austriaco, firmato a Lisbona il 26 aprile 1997, sulla abilitazione degli agenti di dogana all'osservazione ed all'inseguimento, in applicazione degli articoli 40 e 41 della Convenzione di Schengen. Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dalla adesione dell'Austria, tali

oneri sono già coperti dalla legge di ratifica della adesione dell'Italia alla Convenzione di Schengen del 1990.

L'adesione dell'Austria viene a modificare la sfera di applicazione della citata Convenzione di Schengen e in questo senso ha effetti indiretti nel diritto italiano. In ogni caso ciò non comporta, oltre all'autorizzazione alla ratifica ed all'ordine di esecuzione, alcuna altra norma di adeguamento all'ordinamento interno.

Si sottolinea l'importanza che l'*iter* di ratifica della adesione dell'Austria possa essere il più possibile accelerato al fine di far convergere la ratifica italiana con quella degli altri Stati Parte della Convenzione di Schengen (che è prevista entro maggio 1997). Ciò si rende necessario poichè è stabilito che il prossimo 27 ottobre l'Italia potrà entrare nel «Sistema Schengen» assieme all'Austria ed alla Grecia; la mancata ratifica dell'Italia costituirebbe un impedimento alla realizzazione di tutte le operazioni di frontiera tra l'Italia e l'Austria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) l'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui alla lettera a).

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
firmata a Schengen il 19 giugno 1990,
alla quale hanno aderito
la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese,
e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre
1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992,

da un lato,

e la Repubblica austriaca, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica austriaca aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica austriaca :
 - a. i seguenti organi dell' *öffentliche Sicherheitsdienst*:
 - gli appartenenti alla *Bundesgendarmerie*
 - gli appartenenti al *Bundessicherheitswachekorps*
 - gli appartenenti al *Kriminalbeamtenkorps*
 - gli appartenenti al *rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden* direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza
 - b. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per quanto riguarda la Repubblica austriaca : *Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres*.

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica austriaca :

1. i seguenti organi dell'*öffentliche Sicherheitsdienst*:
 - gli appartenenti alla *Bundesgendarmerie*
 - gli appartenenti al *Bundessicherheitswachekorps*
 - gli appartenenti al *Kriminalbeamtenkorps*
 - gli appartenenti al *rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden* direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza
2. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per quanto riguarda la Repubblica austriaca : il Ministero federale della Giustizia.

Articolo 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica austriaca.

Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 6

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ATTO FINALE

- I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, il Governo della Repubblica austriaca accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.

Il Governo della Repubblica austriaca accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 5 dell'Accordo di adesione.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica austriaca solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione solo quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all' Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell' Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all' Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

III. Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica austriaca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica:

Il Governo della Repubblica austriaca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, 25 giugno 1991 e 6 novembre 1992, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica austriaca.

PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo della Repubblica austriaca
all'Accordo
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato
dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana,
del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica,
firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991
e il 6 novembre 1992

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonché i Governi della Repubblica italiana, della Repubblica portoghese, del Regno di Spagna e della Repubblica ellenica, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, da un lato,

ed il Governo della Repubblica austriaca, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

prendendo atto che il Governo della Repubblica austriaca condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, il Governo della Repubblica austriaca aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "il Regno dei Paesi Bassi" sono sostituiti con i termini "il Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica austriaca".

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "il Regno dei Paesi Bassi" sono sostituiti con i termini "il Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica austriaca".

Articolo 4

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica austriaca avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresì ad essi la data della sua entrata in vigore.

Articolo 5

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica austriaca copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede.

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, i rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica austriaca e della Repubblica portoghese hanno firmato a Bruxelles l'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del Governo della Repubblica austriaca ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, e della Repubblica ellenica.

E R K L Ä R U N G

der Regierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 41 Absatz 9 des am
19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten
Übereinkommens zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985
zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik
betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen,
dem die Italienische Republik, die Portugiesische
Republik, das Königreich Spanien und
die Griechische Republik jeweils mit den
Übereinkommen vom 27. November 1990,
vom 25. Juni 1991 und vom 6. November 1992
beigetreten sind.

In bezug auf die gemeinsame Grenze der Republik Österreich mit
der Bundesrepublik Deutschland:

Auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich üben die in
Artikel 41 Absatz 7 des am 19. Juni 1990 in Schengen
unterzeichneten Übereinkommens zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 erwähnten Beamten
die Nachteile gemäß den folgenden Modalitäten aus:

- a) Den nachteilenden Beamten wird ein Festhalterecht nach
Maßgabe des Artikels 41 Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 5 und
Absatz 6 eingeräumt;
- b) die Nachteile unterliegt weder einer räumlichen noch einer
zeitlichen Begrenzung (Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe b);
- c) die Nachteile ist zulässig, wenn eine der in Artikel 41
Absatz 4 Buchstabe b des Durchführungsübereinkommens von
1990 genannten Straftaten begangen wurde.

E R K L Ä R U N G

der Regierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 41 Absatz 9 des am
19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten
Übereinkommens zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985
zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik
betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen,
dem die Italienische Republik, die Portugiesische
Republik, das Königreich Spanien und
die Griechische Republik jeweils mit den
Übereinkommen vom 27. November 1990,
vom 25. Juni 1991 und vom 6. November 1992
beigetreten sind.

In bezug auf die gemeinsame Grenze der Republik Österreich mit
der Italienischen Republik:

Auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich üben die in
Artikel 3 Absatz 1 des Übereinkommens über den Beitritt der
Italienischen Republik zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen
unterzeichneten Übereinkommen zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den
Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der
Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik
betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den
gemeinsamen Grenzen erwähnten Beamten die Nachteile gemäß den
folgenden Modalitäten aus:

- a) Die nachteilenden Beamten haben kein Festhalterecht
(Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe a des Durchführungs-
übereinkommens von 1990);

- b) die Nacheile kann
 - an Autobahnen bis zu 20 Kilometer
 - ansonsten bis zu 10 Kilometer durchgeführt werden
(Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe b des Durchführungsübereinkommens von 1990);
- c) die Nacheile ist zulässig, wenn eine der in Artikel 41 Absatz 4 Buchstabe b des Durchführungsübereinkommens von 1990 genannten Straftaten begangen wurde.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

RELATIVO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI FIRMATA A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990, ALLA QUALE HANNO ADERITO LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE E LA REPUBBLICA ELLENICA CON GLI ACCORDI FIRMATI RISPETTIVAMENTE IL 27 NOVEMBRE 1990, IL 25 GIUGNO 1991 ED IL 6 NOVEMBRE 1992.

Visti gli articoli 2 paragrafo 1 lettera b e 3 paragrafo 2, dell'accordo di adesione della Repubblica d'Austria alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 ed il 6 novembre 1992.

Visti gli articoli 40 e 41 della suddetta Convenzione.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco convengono di abilitare reciprocamente tutti i loro agenti di dogana ad esercitare sui rispettivi territori, il diritto di osservazione e di inseguimento transfrontalieri previsti dagli articoli 40 e 41 della Convenzione suindicata, nelle condizioni di cui ai suddetti articoli, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.


Articolo 2

Il presente Accordo entrerà in vigore alla stessa data della messa in applicazione tra le parti dell'Accordo di adesione summenzionato.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lisbona il venticinque aprile millenovecentonovantasette in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana:



Per il Governo federale
austriaco:

